

**REGOLAMENTO (CE) N. 2445/98 DELLA COMMISSIONE****del 12 novembre 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2094/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2309/98<sup>(6)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 novembre 1998, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 61.<sup>(5)</sup> GU L 203 del 21. 7. 1998, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 11.